

LORENZO PELLI^(*)

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AGROALIMENTARE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Abstract: This paper gives a brief overview about the protection of the consumer from the criminal law's perspective. More specifically, it brings examples from the reports of the "Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari" – the Italian authority that supervises the quality of food products placed on the market – comparing the data from 2018 and 2019. Furthermore, this article shows the implications of the fraud in commercial activities linked to the responsibility of the entities.

SOMMARIO: 1. Presidi penalistici riconducibili alla tutela del consumatore: profili generali. – 2. Il reato di frode nell'esercizio del commercio a danno del consumatore. – 3. Mappatura delle frodi nel settore agroalimentare: i dati ufficiali dell'ICQRF. – 4. Frode nell'esercizio del commercio e responsabilità della persona giuridica. – 5. Il progetto di riforma della Commissione Caselli. Considerazioni conclusive.

1. — *Presidi penalistici riconducibili alla tutela del consumatore: profili generali.*

La disciplina attinente alla tutela consumeristica ha dei rilevanti risvolti anche in ambito penalistico in quanto diverse sono le fattispecie incriminatrici, previste sia dal codice penale sia dalla legislazione speciale stratificatasi nel corso del tempo, le quali stigmatizzano svariate condotte suscettibili di mettere in pericolo o recare danno a beni protetti immanenti alla sfera giuridica del consumatore⁽¹⁾.

^(*) Università degli Studi di Perugia.

⁽¹⁾ Definito, quest'ultimo, come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Così recita l'art. 3, 1° comma, lett. a), c.cons. (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) il quale ha mutuato la definizione contenuta nel previgente art. 1469-*bis* c.c.: v. diffusamente, a tal riguardo, E. CAPOBIANCO, L. MEZZASOMA, G. PERLINGERI, *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, 2ª ed., Napoli, 2019, p. 17 ss.

Detti presidi penalistici sono espressione della particolare sensibilità che il legislatore ha dedicato a questa figura negli ultimi anni anche e soprattutto alla luce delle disposizioni normative di derivazione comunitaria.

Invero, pur non avendo il legislatore espressamente inserito⁽²⁾ nella sistematica del codice penale delle norme *ad hoc*⁽³⁾, molteplici sono i paradigmi normativi in ordine ai quali entrano in gioco gli interessi protetti del consumatore il quale viene tutelato tanto dal punto di vista dell'incolumità⁽⁴⁾ (nella sua dimensione pubblica e privata), quanto in quelli della libertà di autodeterminazione e dell'autonomia negoziale⁽⁵⁾.

Dal punto di vista dogmatico vi è, inoltre, anche un altro profilo che implica una particolare attenzione del consumatore da parte dell'universo pe-

⁽²⁾ Differentemente da quanto, invece, effettuato da altri legislatori come ad esempio quello spagnolo il quale all'interno del *Código Penal Español* ha inserito nel "Título" XIII, rubricato sui "Delitos Contra el Patrimonio y Contra la Orden Socioeconómico", il "Capítulo" XI che tratta in modo esplicito "De los Delitos Relativos a la Propiedad Intelectual e Industrial, al Mercado y a los Consumidores" al cui interno vi è un'apposita "Sección" espressamente dedicata a "Los Delitos Relativos al Mercado y a los Consumidores". Segnatamente, i reati posti a diretta tutela del consumatore dal legislatore spagnolo sono più che altro quelli previsti dagli artt. 280, 281 e 282 CPE i quali hanno però una portata applicativa piuttosto irrisoria, come rilevato da L.M. PUENTE ABA, *Tutela penal del inversor/ consumidor e ilícitos penales en la empresa*, in *penalecontemporaneo.it*, 2014, p. 88.

⁽³⁾ Per un'interessante lettura circa la *ratio* sottesa alla scelta di politica criminale del legislatore italiano di non formalizzare dei reati specificamente indirizzati verso la protezione del consumatore atteso che già vi è un ampio ventaglio di fattispecie penali volte a tutelare la vita e l'incolumità personale tra l'altro anche tramite reati "comuni" con condotte causalmente orientate (quali ad esempio l'omicidio e le lesioni personali nelle rispettive versioni dolose e colpose) e, pertanto, fruibili con riguardo ad una vasta gamma di condotte, si rinvia ad A. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, Torino, 2006, p. 53.

⁽⁴⁾ Le componenti più rilevanti attraverso cui l'incolumità pubblica si estrinseca sono alcuni degli interessi protetti di maggior spessore quali la vita, la salute e l'integrità psico-fisica. In questi termini, R. MARTINI, *Sub art. 422*, in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, II, con il coordinamento di A. Caputo, G. De Francesco, G. Fidelbo, A. Vallini, Milano, 2019, p. 2888. V., inoltre, A. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, cit., p. 111, che ha individuato un rapporto di *genus ad speciem* fra l'incolumità pubblica e la salute dei consumatori.

⁽⁵⁾ Più precisamente, il legislatore ha effettuato una gradazione delle tutele in base all'offensività delle condotte e dei beni protetti prevedendo talora sanzioni amministrative talora reati contravvenzionali e talaltra fattispecie delittuose. In argomento, G. STEA, *Elementi per un'analisi del reato alimentare tra rischio, pericolo e necessità di prevenzione*, in *Riv. dir. alimentare*, 2018, II, p. 46.

nalistico. Nello specifico, egli è oggetto di alcune norme incriminatrici quali ad esempio gli artt. 442, 443, 444, 515 e 517 c.p. che, riferendosi a prodotti destinati al consumo, presuppongono il rapporto produttore⁽⁶⁾-consumatore al fine della propria integrazione.

Preliminarmente, occorre distinguere a seconda che i reati concernenti l'incolumità personale abbiano ad oggetto la dimensione collettiva oppure individuale della stessa. Fra le fattispecie delittuose della prima categoria, rientrano quelle previste e punite dai Capi II e III del Titolo VI del Libro II del codice penale che riguardano rispettivamente i delitti di comune pericolo commessi mediante frode e i delitti colposi di comune pericolo.

Per quanto concerne invece i reati che si riferiscono alla tutela dell'incolumità nella sua veste individuale, sono da ricondurre nella traiettoria di protezione del consumatore i delitti contro la vita e l'integrità personale quali l'omicidio e le lesioni (in genere colposi anche se, a ben vedere, non è da escludersi *sic et simpliciter* la configurabilità delle corrispondenti versioni dolose nell'ambito consumeristico)⁽⁷⁾.

Di tutta evidenza è la diversa percezione a livello di disvalore che il legislatore ha avuto calibrando differentemente il livello della soglia di punibilità a seconda che si tratti di reati che incidono sulla collettività piuttosto che sul singolo; mentre per i primi il legislatore, alla luce del particolare allarme sociale suscitato, ha scelto in chiave general-preventiva di anticipare la soglia della tutela penale prevedendo reati di pericolo, per quanto riguarda i delitti che incidono sulla salute, sulla vita o sull'integrità psicofisica del singolo tale anticipazione non vi è stata.

Invero, sono riscontrabili all'interno del codice penale anche altri tipi di reati che, pur esorbitando dal bene protetto *stricto iure* della personale incolumità, ben possono riguardare il consumatore in quanto ledono interessi ad esso riconducibili.

Segnatamente, i delitti contro l'industria e il commercio previsti dal capo II del Titolo VIII come, ad esempio, quello previsto dall'art. 515 c.p. sulle frodi nell'esercizio del commercio e il reato di cui all'art. 517-*quater* c.p. che si riferisce alle condotte di contraffazione di indicazioni geografiche o deno-

⁽⁶⁾ Con ciò riferendosi a chiunque si frapponga fra il produttore ed il consumatore finale come *e.g.* il distributore, il venditore, l'importatore, etc.

⁽⁷⁾ Per un'attenta e compiuta disamina, v. A. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, cit., p. 230 ss.

minazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

A completare il quadro, non possono essere sottaciuti i reati di cui al Capo II del Titolo XIII, *id est*, i delitti contro il patrimonio commessi mediante frode ove il riferimento è ad esempio ai delitti di truffa e di usura.

A livello di legislazione speciale, sono intervenute diverse disposizioni normative, non sempre inserite nel contesto ordinamentale con organicità e coerenza⁽⁸⁾, le quali hanno previsto con evidenti finalità di prevenzione tutta una serie di regole cautelari la cui violazione è, pertanto, addebitabile generalmente a titolo di colpa specifica e mediante reati di tipo contravvenzionale o con sanzioni amministrative.

Fra queste, per citare le più importanti, vi è la l. 30 aprile 1962, n. 28⁽⁹⁾ sulla vendita ed il commercio dei prodotti alimentari e delle bevande e la l. 11 ottobre 1986, n. 713 sulla produzione e vendita di prodotti cosmetici e la l. 23 luglio 2009, n. 99 che ha modificato il codice penale e il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità degli enti da reato.

A livello sovranazionale, possono rammentarsi a titolo esemplificativo il reg. UE n. 1169/2011 sull'etichettatura, il reg. UE n. 1151/2012 sulle denominazioni d'origine ed il reg. UE 952/2013 sul codice doganale dell'Unione.

In definitiva, il legislatore è intervenuto sostanzialmente in due modi al fine di ovviare alle problematiche concernenti il consumatore: da un lato, a livello di prevenzione attraverso la predisposizione di regole cautelari disseminate nella legislazione speciale e, dall'altro, a livello di repressione e deterrenza mediante l'apposizione di sanzioni amministrative e penali.

⁽⁸⁾ In tal senso, M. FERRARI, U. IZZO, *Diritto alimentare comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia*, Bologna, 2012, p. 266; e, nello stesso senso, A. NATALINI, *Postfazione*, in ID. (a cura di), *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela (Quaderno dei Corsi del 3-5 maggio 2017 e del 9-11 aprile 2018 organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul tema agroalimentare)*, Milano, 2018, p. 223; nonché, ugualmente critica, A. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, cit., p. 48 ss. Spesso la legislazione speciale è, infatti, stata lo strumento di adeguamento agli obblighi di derivazione comunitaria concretizzatisi in numerosi Regolamenti e Direttive emanati con l'evidente fine di armonizzazione delle discipline interne degli Stati membri in tema di protezione del consumatore ai quali però il legislatore nazionale non ha risposto con una normativa che disciplini organicamente la materia.

⁽⁹⁾ Con la quale si raggiunge una certa "maturità normativa" nel settore alimentare. In questi precisi termini, G. STEA, *Elementi per un'analisi del reato alimentare tra rischio, pericolo e necessità di prevenzione*, cit., p. 44.

2. — *Il reato di frode nell'esercizio del commercio a danno del consumatore.*

Chiarito a grandi linee come il legislatore si è occupato del consumatore prevedendo svariate fattispecie penali a presidio degli interessi protetti ad esso riconducibili, preme analizzare più da vicino l'ambito delle frodi alimentari.

Fra le disposizioni normative che perseguono condotte di questo tipo rientra il reato punito ai sensi e per gli effetti dell'art. 515 c.p.⁽¹⁰⁾ il quale dà rilevanza penale alla condotta di chi, nell'esercizio di un'attività di natura commerciale, consegna all'acquirente l'*aliud pro alio* e cioè una cosa mobile diversa, per origine, provenienza⁽¹¹⁾, qualità⁽¹²⁾ o quantità rispetto a quella che era stata oggetto di precedenti pattuizioni⁽¹³⁾.

Nonostante l'esordio della disposizione normativa ("chiunque"), trattasi

⁽¹⁰⁾ L'interpretazione della S.C. ha colto lo stretto legame fra questo reato e la tutela del consumatore. Cfr., Cass., 17 marzo 2015, n. 14090, in *Ced Cassazione*, 2015: § 2 della parte motiva ove i giudici di legittimità ebbero ad affermare *apertis verbis* che «giova, inoltre, ricordare che nel nostro codice penale sussiste una specifica fattispecie posta dal legislatore direttamente a tutela dei consumatori regolata dall'articolo 515 c.p.».

⁽¹¹⁾ Per la distinzione fra "origine" che corrisponde alla derivazione geografica e "provenienza" per la quale deve intendersi la riferibilità della merce ad un determinato produttore o intermediario (particolarmente controverso in caso di delocalizzazione), si rinvia a V. PACILEO, *Le frodi agroalimentari tra disciplina nazionale ed europea*, in A. NATALINI (a cura di), *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, cit., spec. p. 125.

⁽¹²⁾ In particolare, la marchiatura CE ove «fasulla o ingannevole, rileva proprio ai sensi dell'art. 515 cod. pen., in quanto incide (non sulla provenienza ma) sulla qualità e sulla sicurezza del prodotto, il quale, appunto, è (falsamente) dichiarato essere conforme agli *standard europei*». Nello specifico era stato apposto il marchio CE indicativo di "China Export", ma idoneo ad ingenerare nel consumatore l'erronea e lapalissiana convinzione che i prodotti riportassero, invece, il marchio CE in quanto corrispondente a "Comunità Europea" con i relativi *standard* di garanzia e sicurezza, v. Cass., 20 giugno 2018, n. 33397, in *De Jure*. § 2.2 della parte motiva. Inoltre, in tema di alimenti, è di diversa qualità il prodotto che viene ottenuto in mancanza del rispetto delle regole metodologico-produttive fissate dal disciplinare di produzione per quel tipo di alimento: in questi termini V. VALENTINI, *Il diritto penale dei segni distintivi*, Pisa, 2018, spec. p. 129.

⁽¹³⁾ Più in generale, qualunque alterazione del prodotto che non solo leda la salute umana, ma anche interessi di nauta economica come la lealtà e correttezza negli scambi commerciali configura una frode commerciale. Così, A. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, cit., p. 104.

di reato proprio⁽¹⁴⁾ in quanto il legislatore ha effettuato un esplicito riferimento al contesto realizzativo ove si colloca il soggetto agente in base al quale al fine del perfezionamento del reato *de quo* è necessaria la *traditio rei* e tale consegna del bene deve essere qualificata inserendosi all'interno dell'esercizio di un'attività commerciale o comunque di uno spaccio aperto al pubblico⁽¹⁵⁾. Inoltre, l'espressa predeterminazione a livello normativo delle modalità attraverso cui deve estrinsecarsi e contestualizzarsi la condotta ai fini dell'integrazione di detta fattispecie incriminatrice denota chiaramente come siamo in presenza di un reato a forma vincolata.

A ben vedere, anche il soggetto passivo è, almeno implicitamente, predeterminato dalla previsione normativa in quanto il richiamo all'attività commerciale e allo spaccio costituiscono un evidente riferimento al consumatore quale soggetto passivo del reato di frode nell'esercizio del commercio.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente che la persona offesa dal reato, in quanto tale legittimata ad opporsi alla richiesta di archiviazione, è sia l'acquirente-consumatore sia il produttore della merce scambiata⁽¹⁶⁾. Ciò in quanto la ricostruzione interpretativa prevalente ritiene il reato *ex art.* 515 c.p. un delitto dalla portata plurioffensiva⁽¹⁷⁾ atteso che

⁽¹⁴⁾ Nonostante non manchi chi ritiene che l'art. 515 c.p. racchiuda un reato comune: fra tutti, L. FERRARIS, *Il riciclaggio merceologico come risposta sanzionatoria alle frodi nel settore oleario*, in *Dir. giur. agr.*, 2017, III p. 5, disponibile su rivistadga.it.

⁽¹⁵⁾ Più nello specifico, sul titolare di un esercizio commerciale gravano diversi obblighi connaturali al rischio d'impresa di cui egli si è fatto carico dotandosi e usufruendo dell'organizzazione commerciale, anche minima, fra cui l'obbligo di impartire ai propri dipendenti precise disposizioni con riguardo al leale e scrupoloso comportamento commerciale al quale corrisponde logicamente il correlativo obbligo di vigilare sulla corretta osservanza di tali disposizioni, vedasi Cass., 24 marzo 2015, n. 14257, in *Ced Cassazione*, 2015: spec. § 4 nella parte motiva. Infatti, non serve una qualifica formale per l'addebito di tale reato, essendo sufficiente anche il mero esercizio in via di fatto: così, A. CORBO, *Sub art. 515*, in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, cit., p. 3437.

⁽¹⁶⁾ L'indirizzo oramai prevalente si dirama dall'orientamento tradizionale in ordine al quale si rimanda a Cass., 16 gennaio 2008, n. 5588, in *Ced Cassazione*, 2008.

⁽¹⁷⁾ In particolare, V. PACILEO, *Le frodi agroalimentari tra disciplina nazionale ed europea*, in A. NATALINI (a cura di), *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, cit., spec. p. 123, secondo il quale l'art. 515 c.p. è volto a tutelare, da un lato, la lealtà del gioco della concorrenza fra imprenditori e, dall'altro lato, il c.d. ordine pubblico economico in quanto riguarda, più in generale, la correttezza dei traffici commerciali con ciò garantendo il con-

l'interesse protetto dalla norma incriminatrice in esame viene individuato tanto nell'interesse dei produttori e commercianti al leale e corretto svolgimento del mercato in termini concorrenziali⁽¹⁸⁾ quanto nell'affidamento negoziale del consumatore a non ricevere una *res* diversa da quella previamente concordata⁽¹⁹⁾.

Più precisamente, l'art. 515 c.p. è volto a tutelare la correttezza delle informazioni⁽²⁰⁾ che il consumatore riceve e le aspettative che lo stesso può

sumatore dal punto di vista della veridicità delle informazioni che egli riceve nell'accingersi all'atto di acquisto. Per un'esauriente ricostruzione di questo orientamento dottrinario, A. CORBO, *Sub art. 515*, cit., p. 3437.

⁽¹⁸⁾ Con particolare riferimento a Cass., 21 gennaio 2014, n. 2617, con nota di S. CORBETTA, in *Dir. pen. e proc.*, 2014, II, p. 273. Più nel dettaglio, secondo l'interpretazione della S.C. l'interesse del produttore è a non vedere i propri articoli surrettiziamente scambiati con prodotti differenti.

⁽¹⁹⁾ In giurisprudenza, cfr., Cass., 1° aprile 2019, n. 14017, in *De Jure*: § 3 della parte motiva ove la S.C. ebbe a precisare come in realtà il reato di cui all'art. 515 c.p. è posto a tutela della lealtà e correttezza negli scambi commerciali, più che non della liceità e salubrità del prodotto destinato alla vendita. In particolare, nel caso di specie l'indagato avrebbe commercializzato fiori di canapa, tisane e altre infiorescenze, quali prodotti succedanei al tabacco, nonostante fossero etichettati come "non idonei al consumo alimentare". Il fatto che non fossero idonei al consumo non si concilia con la frode in commercio in quanto era stata venduta la stessa merce che era stata oggetto di espressa dichiarazione da parte del venditore difettando così l'*immutatio veri*. In dottrina, G.C. CASELLI, *Prefazione*, in A. NATALINI (a cura di), *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, cit., spec. p. VIII, ad opinione del quale la repressione penale delle frodi negli alimenti sono finalizzate a tutelare le scelte del consumatore. Per un'interessante lettura circa il dirottamento da parte di chi pone sistematicamente in essere tali condotte da quelle nocive per la salute, punite con ben maggior severità, e quelle atte a frodare il consumatore sulla qualità, le cui pene edittali sono ben più esigue (il cui precipitato pratico è stato quello della loro sottovalutazione da parte tanto del legislatore quanto della giurisprudenza), v. A. NATALINI, *Tutela processual-penale della frodi alimentari*, *ivi*, spec. p. 151.

⁽²⁰⁾ Il reato frodatorio è, infatti, stato definito quale "reato informativo" e cioè derivante dalla manipolazione delle informazioni sulle caratteristiche peculiari del prodotto. Per tale ricostruzione, V. PACILEO, *Le frodi agroalimentari tra disciplina nazionale ed europea*, in A. NATALINI (a cura di), *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, cit., spec. p. 124. V., inoltre, F. GIRINELLI, *La gestione del rischio alimentare: certezze consolidate e prospettive per il futuro*, in *Dir. giur. agr.*, V, 2019, p. 5 ss. reperibile su *rivistadga.it*; e G. SPOTO, *Tutela del consumatore, etichette a semaforo e informazioni "negative"*, in *Riv. dir. alimentare*, 2018, II, p. 28 ss., i quali si soffermano ampiamente sulla centralità strategica dell'informazione nella normati-

fisiologicamente maturare in conseguenza di dette informazioni e non tanto, quindi, il suo patrimonio. Tanto si deduce in quanto il reato in esame vede la sua collocazione sistematica fra i delitti contro l'industria e il commercio⁽²¹⁾ nel Capo II del Titolo VIII (sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) del Libro II del codice penale e non fra i delitti contro il patrimonio mediante frode come *e.g.* la truffa. Infatti, non solo l'assenza di una *deminutio patrimonii* (anche potenziale) patita dal consumatore non vale ad escludere la compiuta realizzazione del disvalore stigmatizzato dalla frode in commercio, bensì neppure un eventuale arricchimento del singolo acquirente a seguito della consegna dell'*aliud pro alio* e cioè la *datio rei* di un bene diverso, ma di maggior valore economico rispetto a quello promesso⁽²²⁾. Il che postula che il consenso della persona offesa nonostante la diversità del bene consegnato non ha alcuna efficacia scriminante *ex art.* 50 c.p. sulla condotta del soggetto agente alla luce della portata superindividuale e della conseguente natura indisponibile del bene giuridico tutelato che rende irrilevante l'atteggiamento psicologico del *deceptus*: è, infatti, indifferente nelle intenzioni del legislatore sia l'atteggiamento, connotato o meno da frodolenza, del venditore sia l'eventuale conoscenza da parte dell'acquirente circa la difformità di quanto a lui consegnato nonché la possibilità che egli potesse rendersene facilmente conto applicando i normali canoni di attenzione e diligenza⁽²³⁾ (mediante ad esempio la lettura del menù del ristorante o dell'etichetta nel supermercato).

va, europea e nazionale, a tutela del consumatore sia in generale che nel settore alimentare. Andando ancor più a fondo, non è poi difficile immaginare i molteplici fattori che rendono indispensabile una corretta informazione sulla qualità dell'alimento che il consumatore si accinge ad acquistare: allergie, intolleranza, motivazioni religiose o anche di affezione verso un certo tipo di animale, etc.

⁽²¹⁾ Difatti, pur non riguardando la contrattazione in serie, ma un singolo contratto, la condotta di cui all'art. 515 c.p. è comunque idonea a compromettere il normale operare del mercato minando la buona fede e la fiducia nella sicurezza dei traffici commerciali, così come indicato da A. CORBO, *Sub art. 515*, cit., p. 3437; v., meno di recente, Corte cost., 28 luglio 1987, n. 294, in *Giur. cost.*, 1987, p. 2296.

⁽²²⁾ *Ex plurimis*, Cass., 15 marzo 2017, n. 39055, in *Ced Cassazione*, 2017: § 2 della parte motiva. Secondo tale arresto giurisprudenziale la frode in commercio si perfeziona, invero, anche in caso di esatto soddisfacimento del consumatore.

⁽²³⁾ In proposito, Cass., 25 febbraio 2019, n. 26039, in *Ced Cassazione*, 2019: spec. § 2.2 della parte motiva; la quale richiama, a sua volta, la precedente in senso conforme che co-

In punto di consumazione, il reato *ex art.* 515 c.p. vede il proprio momento perfezionativo nella consegna materiale della *res* al compratore. Non è, pertanto, dirimente che il prodotto consegnato sia nocivo per la salute, per l'integrità psico-fisica o per la vita del consumatore essendo sufficiente la mancata correlazione fra il chiesto ed il consegnato.

In ordine al tentativo, la dottrina e giurisprudenza più recenti sono pressoché unanimi sulla ravvisabilità dello stesso ritenendolo pienamente compatibile con l'art. 515 c.p. seppur con differenti opinioni in punto di configurazione. A differenza da quanto ritenuto dalla dottrina⁽²⁴⁾ che ritiene indispensabile un effettivo contatto fra venditore e *deceptus*, l'interpretazione prevalente in giurisprudenza sostiene che per la configurabilità del tentativo non è necessario che abbia avuto inizio una concreta contrattazione finalizzata alla cessione con il singolo avventore, essendo sufficiente la mera destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quello pattuito o comunque dichiarato. In altri termini, è responsabile a titolo di delitto di frode in commercio tentato il commerciante già al momento della semplice messa in vendita⁽²⁵⁾ o detenzione di

stituisce oramai *ius receptum* e cioè Cass., 18 novembre 2016, n. 54207, in *Cass. pen.*, 2017, p. 4085: spec. § 6 in parte motiva. In dottrina, S. MASINI, *Sull'inganno dell'origine nel reato di frode: dalla protezione del consumatore alla tutela della fiducia nel commercio* (nota a Cass., 20 dicembre 2013, n. 19093), in *Dir. giur. agr.*, 2013, p. 397. Ancora sull'irrelevanza dell'inganno da parte del venditore, A. CORBO, *Sub art. 515*, cit., p. 3445.

⁽²⁴⁾ Ciò sia per l'assunto secondo cui la fattispecie astratta richiede per la sua consumazione l'esistenza di un rapporto contrattuale a monte sia in quanto in ordine ad altre ipotesi di reato quali gli artt. 516 e 517 c.p. è stata espressamente prevista la rilevanza penale di condotte prodromiche come la mera messa in commercio il che è stato, pertanto, escluso ragionando *a contrario* per l'art. 515 c.p. Sulla *quaestio iuris*, A. CORBO, *Sub art. 515*, cit., p. 3448. Anche la giurisprudenza più risalente aderiva, invero, a questo orientamento, cfr. Cass., 25 settembre 2002, n. 37459, in *Ced Cassazione*, 2002.

⁽²⁵⁾ È pacifico l'indirizzo ermeneutico maturato in giurisprudenza secondo cui la mera «esposizione di merce presso un negozio destinato all'esercizio dell'attività di vendita integra il tentativo di frode nell'esercizio del commercio in quanto configura condotta che, per il luogo di esposizione della merce, si risolve in un'offerta al pubblico costituente concreta proposta contrattuale; tale condotta è, pertanto, pienamente idonea e diretta in modo non equivoco alla conclusione del contratto finale, e quindi alla consumazione della frode commerciale di cui all'art. 515 cod. pen.», cfr., Cass., 3 novembre 2015, n. 44340, in *Cass. pen.*, 2017, p. 702. Più di recente, Cass., 9 marzo 2017, n. 28695, in *Ced Cassazione*, 2017: § 2 della parte motiva. Tale approdo interpretativo poggia sulla risalente pronuncia a Sezioni Unite

prodotti non corrispondenti a quanto può rientrare nel perimetro conoscitivo dell'eventuale consumatore indipendentemente da un effettivo contatto con la clientela. Un simile avanzamento concernente la soglia della punibilità penale non fa altro che denotare la consistenza del disvalore che tali tipi di condotte esprimono in termini di rilievo penale agli occhi del legislatore oltre che del tessuto sociale.

Con particolare riferimento al settore della ristorazione, ben può integrare, secondo la ricostruzione prevalente, il tentativo di frode in commercio la mera detenzione della merce unitamente al non aver riportato nel menù del ristorante l'indicazione che alcuni alimenti possono essere stati sottoposti a surgelazione, il che viene sovente riscontrato nella casistica. Più nello specifico, anche il semplice fatto della mancata indicazione nella lista delle vivande che determinati prodotti nella disponibilità del ristoratore sono stati congelati può integrare il reato di frode nell'esercizio del commercio nella sua versione tentata in quanto «l'esercizio di attività di vendita al pubblico di prodotti destinati all'alimentazione comporta l'obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori, di tal che la mancata specificazione della qualità del prodotto (naturale o congelato)» da parte dell'esercente è da identificarsi quale proposta di vendita non veritiera costituendo un atto diretto in modo non equivoco a commettere il delitto di cui all'art. 515 c.p.⁽²⁶⁾.

che è intervenuta sul tema e, segnatamente, Cass., Sez. un., 25 ottobre 2000, n. 28, in *Ced Cassazione*, 2000, la quale specificò che la mera detenzione della merce senza essere esposta oppure offerta in qualche modo al pubblico non corrisponde alla fattispecie tipica dell'art. 515 c.p. escludendo la mera detenzione.

⁽²⁶⁾ In questi stessi termini, cfr. Cass., 17 maggio 2017, n. 39082, in *Ced Cassazione*, 2017: § 2 della parte motiva; v., inoltre, sul punto, Cass., 17 gennaio 2017, n. 30173, *ibidem*: § 3 della parte motiva. Le quali sono state richiamate da diverse pronunce di recente intervenute sul tema: *ex multis*, Cass., 29 marzo 2019, n. 13726, in *Ced Cassazione*, 2019: § 1 del considerato in diritto.

Pertanto, anche il mero deposito in magazzino o la semplice disponibilità nelle cucine di alimenti la cui qualità surgelata non è riportata al potenziale acquirente sono considerati atti idonei, diretti ed univocamente orientati alla realizzazione della fattispecie penale *de qua*. Quindi, assume rilievo ai sensi dell'art. 515 c.p. tentato non la mera detenzione in sé, ma la disponibilità materiale unitamente alla diversità di un elemento qualitativo del prodotto e alla mancata informazione al consumatore circa tale diversità. In senso contrario, l'orientamento più risalente riteneva l'insussistenza della componente dell'univocità in caso di mera detenzione non corroborata da altri elementi da cui era possibile desumere la futura destinazione alla vendita, cfr. Cass., 3 novembre 2001, n. 35743, in *Ced Cassazione*, 2001.

Invero, nel caso in cui vengano detenuti per la somministrazione alimenti⁽²⁷⁾ presentati ai consumatori come freschi, ma in realtà sottoposti a congelazione o surgelazione senza che tale caratteristica sia stata oggetto di indicazione alcuna è irrilevante ai fini dell'integrazione del reato di tentativo di frode in commercio che tali trattamenti siano avvenuti in fase di lavorazione piuttosto che a prodotto finito, posto che non è in discussione il procedimento produttivo o di conservazione degli alimenti, bensì la mancanza di adeguata informazione ai consumatori⁽²⁸⁾ da cui scaturisce l'inconciliabilità fra quanto pattuito e quanto effettivamente ricevuto.

In punto di componente soggettiva del reato, la giurisprudenza di legittimità e la dottrina ritengono pacificamente sufficiente per la configurazione del delitto *de quo* il dolo generico consistente nella mera coscienza e volontà di cedere, nell'esercizio del commercio, un *quid* diverso da quello pattuito a prescindere da qualsivoglia fine ulteriore di lucro o profitto che ha mosso l'agente⁽²⁹⁾.

In definitiva, l'art. 515 c.p. è posto a tutela dell'interesse dello Stato al leale esercizio del commercio la cui valenza protettiva è da ricondurre, come già visto, tanto verso i produttori ed i distributori quanto ad indirizzo dei consumatori. Invero, la fattispecie criminosa in oggetto ha una portata generale

⁽²⁷⁾ Per alimento si intende a livello europeo «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani» ai sensi del reg. CE n. 178/2002, mentre nella compagine italiana si abbraccia una nozione più elastica che accoglie anche prodotti naturali scervi da interventi diretti dell'uomo come ad esempio alimenti provenienti da cacciatori o pescatori i quali sono definiti veri e propri "produttori" ai sensi dell'art. 115 Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005). Per una compiuta descrizione si rinvia a P. MASI, *La filiera alimentare, l'operatore alimentare, l'alimento*, in A. NATALINI (a cura di), *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, cit., spec. p. 74.

⁽²⁸⁾ In questi termini, Cass., 13 gennaio 2016, n. 899, in *Cass. pen.*, 2016, p. 3711, che analizzava il caso di prodotti dolciari di una pasticceria i quali, pur rappresentati come freschi, erano stati sottoposti a surgelazione. Più di recente, Cass., 25 ottobre 2018, n. 56105, in *De Jure*.

⁽²⁹⁾ Sul punto, Cass., 25 ottobre 2017, n. 13998, in *Cass. pen.*, 2018, p. 3267. Più in generale, ogni delitto frodatario che lede gli interessi di natura patrimoniale anziché quelli della salute umana (ove vi sono fattispecie sia dolose sia colpose) è punibile a titolo di dolo e con reati a forma vincolata per selezionare le condotte effettivamente meritevoli della sanzione penale: in proposito, A. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, cit., p. 113.

e cioè non è stata espressamente concepita dal legislatore per contrastare la criminalità agroalimentare, ma è stata in molteplici occasioni interpretata dalla giurisprudenza declinandola con casi di frode alimentare⁽³⁰⁾.

3. — *Mappatura delle frodi nel settore agroalimentare: i dati ufficiali dell'ICQRF.*

A far data dal 2007, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali pubblica nel proprio sito i *reports* di attività dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), una delle più rilevanti strutture istituzionali dedite al contrasto di frodi, usurpazioni, fenomeni di *Italian sounding* e contraffazioni a danno dei consumatori e del *made in Italy* di qualità attraverso l'attivazione di poteri ispettivi, di vigilanza e sanzionatori volti alla prevenzione ed al monitoraggio della criminalità nel settore agroalimentare⁽³¹⁾.

Detta relazione viene annualmente redatta e pubblicata generalmente nel mese di febbraio dell'anno successivo a quello oggetto di analisi e costituisce una compiuta opera di individuazione e studio dei settori alimentari caratterizzati da maggiori criticità fornendo uno spaccato ben preciso dell'attività che l'ICQRF espleta in fase di prevenzione, mappatura dei rischi e di segnalazione all'Autorità Giudiziaria di quanto fra i dati appresi possa avere rilevanza penale.

In linea generale, il lavoro dell'ICQRF ha costituito il prelude ed il fondamento di rilevanti operazioni di polizia giudiziaria volte al contrasto dei comportamenti criminosi nel settore agroalimentare. Dai dati ufficiali del "Report Attività 2019"⁽³²⁾ si ricava che sono state 395 le notizie di reato su

⁽³⁰⁾ La giurisprudenza tende ad applicare l'art. 515 c.p. in una numerosa serie di casi legati al settore alimentare. Per una ricca disamina della casistica, v. M. FERRARI, U. IZZO, *Diritto alimentare comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia*, cit., p. 273.

⁽³¹⁾ Per un'interessante ricostruzione delle risalenti radici storiche di questo particolare fenomeno illecito si rimanda a G. STEA, *Elementi per un'analisi del reato alimentare tra rischio, pericolo e necessità di prevenzione*, cit., p. 43; sempre in argomento, S. MASINI, *Frammenti per una storia delle frodi alimentari*, in *Dir. agroalimentare*, 2017, p. 313 ss.

⁽³²⁾ A tal riguardo, si rimanda a *politicheagricole.it*, ove è reperibile il "Report attività 2019" dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari pubblicato nel mese di febbraio 2020 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con particolare riferimento a quanto esposto a p. 35 ss.

base nazionale segnalate all'Autorità Giudiziaria, in netto calo (– 54%) rispetto al 2018 che ne annoverava 721, e le contestazioni amministrative elevate 4.446 (+ 6%); ad esse si aggiungono 2.034 diffide emesse nei confronti degli operatori (in luogo delle 2.629 del 2018). Quanto a merce sequestrata vi è stato invece un ingente aumento con riguardo all'anno precedente (circa 72.000 tonnellate a fronte delle 17.600 tonnellate del 2018) per un valore dei sequestri di oltre 301 milioni di euro (sui 34 milioni di euro del precedente anno).

I controlli antifrode sono stati globalmente 55.539, di cui 41.462 ispettivi e 14.077 analitici. Gli operatori ispezionati sono stati 27.683 e i prodotti sottoposti a controllo 51.289.

Gli interventi dell'Ispettorato a tutela del *Made in Italy* agroalimentare che hanno esorbitato dai confini nazionali e che si sono riversati sul web sono stati 513. Sul web, in particolare, l'ICQRF ha compiuto un'attività di estrema importanza quanto a rimozione di contenuti che possono riguardare frodi alimentari grazie alla continua collaborazione con i tre web *market places*, Alibaba, Amazon ed Ebay, giungendo ad attivare nel 2019 ben 340 (in luogo dei 177 del 2018) interventi a tutela delle produzioni italiane, con il 99% di successi (confermando l'alta percentuale degli anni precedenti: 99% nel 2018 e 98% nel 2017). A livello pratico, in virtù delle segnalazioni dell'organo di ispezione si è ottenuta la rimozione da parte delle piattaforme online di riferimento di contenuti che presentavano delle irregolarità ottenendo così il bloccaggio nel giro di qualche ora (che non superano in genere il raggio massimo di circa 72 ore) degli annunci ingannevoli comunque evocativi dei prodotti di eccellenza italiani.

Proprio in virtù di tale dialogo⁽³³⁾ instaurato con alcuni dei principali *players* mondiali dell'*e-commerce*, anche grazie alla stipulazione di specifici protocolli d'intesa, l'Ispettorato agisce per tutelare i prodotti di qualità italiani operando direttamente su questi tipi di piattaforme web in qualità di soggetto legittimato (*owner*) a difendere il “nome” delle Indicazioni Geografiche italiane⁽³⁴⁾.

⁽³³⁾ Per di più, il *report* viene reso noto ogni anno in lingua italiana, inglese e cinese, il che ne evidenzia la risonanza e la fruibilità a livello internazionale.

⁽³⁴⁾ Per una approfondita analisi circa l'operato dell'ICQRF sul web in materia di frodi alimentari si rimanda all'elaborazione compiuta da due membri operativi del Dipartimento dell'Ispettorato stesso che rappresenta un interessante spunto per comprendere il *modus*

I settori dell'agroalimentare che negli ultimi anni sembrano presentare maggiori criticità e che sono stati in maggior misura attenzionati sono costituiti da quelli della carne, del vitivinicolo e degli oli⁽³⁵⁾. Dai dati contenuti nel *report*, si ricava che nell'anno 2019 per quanto concerne la carne ed i prodotti a base di carne sono intervenute 15 notizie di reato su base nazionale. Il dato è particolarmente significativo in quanto è intervenuta una drastica diminuzione di fatti aventi rilevanza penale identificati dall'ICQRF riguardanti prodotti di carne in quanto nel 2018 (che aveva costituito quasi un *annus horribilis*) vi erano state 233 notizie di reato (il che aveva segnato un ingente aumento con riguardo all'anno ancora precedente ove vi erano state 116 *notitae criminis* per questo settore alimentare).

Le contestazioni di carattere amministrativo sono state 197 (anche qui in netto calo rispetto alle 353 del 2018), i sequestri 17 (a fronte dei 31 intervenuti nel 2018) per un valore di € 17.655,00 sulla base di 2.588 controlli (di cui 2.377 ispettivi e 211 analitici); mentre il valore dei sequestri dell'anno precedente era stato di € 1.986.318,00 quale risultato di 3.226 controlli totali (di cui 3.019 controlli ispettivi e 207 controlli analitici).

Il valore estrinsecato in percentuale dei prodotti risultati irregolari fra quelli sottoposti a controllo è di 11,2%, in aumento rispetto al 9,8% del 2018. Più nel dettaglio, i principali illeciti riscontrati dagli uffici di controllo sono stati: preparazioni di carne suina e bovina con composizione difforme dal dichiarato per presenza di principi attivi non riportati in etichetta; irregolare etichettatura di carni e preparati a base di carne per utilizzo di menzioni ingannevoli, tra cui la designazione di origine; irregolarità nel sistema di tracciabilità della carne; impiego di suini non conformi al disciplinare di

operandi di tale istituzione, v. O. GERINI, M.G. SAPORITO, *La contraffazione dei vini di qualità nelle vendite on-line*, in *Dir. giur. agr.*, 2019, VI, *passim*, disponibile in *rivistadga.it*.

⁽³⁵⁾ Con particolare riferimento a questi ultimi due settori, preme rilevare come l'Italia sia ad oggi l'unico Paese al mondo dotato di una banca dati consistente in registri telematici concernenti la movimentazione di vino e olio (che va a completare il quadro delineato dal Sistema informativo agricolo nazionale, o SIAN, che riguarda la tracciabilità elettronica circa fornitori, clienti, movimentazioni dei prodotti alimentari istituito dal MIPAAF e dall'AGEA in virtù della l. 4 giugno 1984, n. 194). In argomento, si rinvia a *politicheagricole.it*, ove è stato pubblicato nel mese di febbraio 2020 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il "Report attività 2019" dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, con particolare riguardo a quanto rilevato a p. 5.

produzione di prosciutti a DOP e, infine, carne di pollo surgelata con tenore in acqua superiore al limite consentito

In ordine al settore vitivinicolo, i valori sono rimasti più costanti. In particolare, sono state inoltrate all'Autorità Giudiziaria 201 *notitiae criminis* (da 194 del 2018) e sono state elevate 2.138 sanzioni di natura amministrativa (in luogo delle 1.789 dell'anno precedente); sono, inoltre, stati effettuati 298 (in misura analoga all'antecedente *report*) sequestri corrispondenti ad un valore di € 278.087.308,00 (mentre nell'anno precedente il valore era stato di € 16.292.705,22) a fronte di 18.179 controlli (di cui 13.925 ispettivi e 4.254 analitici). Il valore in percentuale dei prodotti nei quali sono state riscontrate irregolarità è diminuito dal 18,3% del 2018 al 15,4% del 2019.

Le prassi irregolari più frequentemente registrate sono state segnatamente quelle di: commercializzazione fraudolenta di vini DOP e IGP non conformi ai requisiti stabiliti dai rispettivi disciplinari di produzione; sofisticazione di prodotti vitivinicoli per annacquamento e/o zuccheraggio; irregolare aggiunta di aromi nel vino; detenzione di prodotti vitivinicoli c.d. "in nero", *id est* non giustificati dalla documentazione ufficiale di cantina; prodotti vitivinicoli dichiarati come da agricoltura biologica, ma rilevati all'analisi contenere residui di prodotti fitosanitari; violazioni delle disposizioni in materia di designazione e presentazione e/o nel sistema di chiusura di vini, sia generici, che a denominazione d'origine⁽³⁶⁾.

Con riguardo agli oli⁽³⁷⁾, hanno avuto luogo 43 notizie di reato (in diminuzione rispetto alle 59 del 2018 e alle 70 dell'anno ancora precedente), 538 contestazioni amministrative (da 400 del 2018), 49 sequestri (che erano stati 53 nel precedente anno) per un valore nominale di € 628.787,00 (2018: € 151.740,00) quale risultato di 6.875 controlli totali (di cui 5.314 ispettivi e 1.561 analitici). La percentuale dei prodotti risultati irregolari si è collocata sull'11,0% sul totale dei prodotti sottoposti a controllo (in lieve rialzo rispetto al 10,2% del 2018). A livello di maggiori violazioni rilevate si possono annoverare le principali e precisamente: olio extra vergine di oliva risultato di categoria inferiore dall'a-

⁽³⁶⁾ Mentre non è più emersa fra le prassi devianti maggiormente riscontrate l'aggiunta di coloranti non dichiarati in vino aromatizzato né nel *Report* del 2019 né in quello del 2018 come era, invece, avvenuto nel *Report* del 2017.

⁽³⁷⁾ Per un'interessante ricostruzione delle frodi nel settore oleario, v. ampiamente sul tema, F. DIAMANTI, *Aliud pro Olio (S.p.A.?) L'operazione "Arbequino" e le nuove frontiere dell'illegal oil blending*, in *Dir. giur. agr.*, 2019, V, *passim*, disponibile in *rivistadga.it*.

nalisi chimica e/o organolettica; mancata o irregolare indicazione dell'origine geografica in olio extra vergine di oliva; commercializzazione di olio falsamente designato extra vergine di oliva, ma in realtà risultato olio di semi colorato con clorofilla; violazioni delle norme di etichettatura e presentazione degli oli di oliva per omissioni di indicazioni obbligatorie, irregolare utilizzo di indicazioni facoltative, impiego ingannevole della designazione di origine; mancata o irregolare tenuta dei registri telematici degli oli di oliva.

In linea generale, dal resoconto del 2019 si ricava un quadro ben più incoraggiante, seppur non ancora ottimale, rispetto al *report* del 2018⁽³⁸⁾, *annus horribilis* ove si era verificato un consistente aumento tanto delle notizie di reato 721 (+ 58% sul 2017) quanto delle 4.194 contestazioni amministrative (+ 13% sull'anno precedente) con riferimento settori merceologici cui abbiamo fatto riferimento.

Pertanto, dai dati del Ministero si può agevolmente desumere che vi è stata una rilevante decrescita delle notizie di reato dal 2018 al 2019 tanto nel settore di frodi agroalimentari in generale (con una diminuzione del 54%) quanto nell'ambito dei prodotti esaminati con la sola eccezione del settore vitivinicolo che ha, invece, presentato un aumento del 3,61%⁽³⁹⁾.

A livello di controlli, vi è stata una certa continuità fra dati relativi alle verifiche del 2018 e quelle afferenti al 2019. Ciò in quanto mentre nel 2018 erano stati effettuati 54.098 controlli antifrode su base annua, di cui 40.301 ispettivi e 13.797 analitici, nel 2019 i controlli antifrode sono stati 55.539, di cui 41.462 ispettivi e 14.077 analitici. Anche il dato degli operatori ispezionati nel '19 (27.683) fa sostanzialmente da eco a quello del '18 (25.000) nonché quello dei prodotti controllati: 51.289 nel 2019 a 53.000 nel precedente anno di riferimento.

In conclusione, pur emergendo un bilancio pressoché positivo in ordine ai dati raccolti nell'indagine statistica condotta dall'Ispettorato con riguardo

⁽³⁸⁾ Sul tema, v. *politicheagricole.it*, ove è stato pubblicato nel mese di febbraio 2019 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il “*Report* attività 2018” dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, spec. a p. 31 ss.

⁽³⁹⁾ Anche se, come abbiamo avuto modo di vedere in precedenza, i valori del settore vitivinicolo si sono mantenuti pressoché costanti con riferimento a quelli dell'anno precedente. Peraltro, la percentuale di aumento non sembra di rilevante consistenza rispetto al precedente anno di analisi.

all'anno 2019 rispetto al 2018 desta preoccupazione il fatto che l'agroalimentare resta però uno dei settori a maggior "cifra oscura"⁽⁴⁰⁾. Ciò anche alla luce del fatto che le frodi commerciali sugli alimenti sono reati a vittima c.d. "silente" in quanto non direttamente percepibili all'occhio del singolo consumatore: per quanto egli possa essere accorto non è facilmente percepibile, ad esclusione dei casi più grossolani di contraffazione percepibile all'assaggio, la diversità concernente l'origine geografica o la non genuinità. Tanto si deduce *a fortiori* in quanto il riconoscimento di un'adulterazione di un alimento non è di facile rilevamento neanche per gli organi inquirenti⁽⁴¹⁾.

Infatti, l'operato dell'ICQRF è di particolare importanza anche alla luce del fatto che dal punto di vista statistico le notizie di reato in tema di condotte frodatrici sugli alimenti sono in genere il precipitato o di verifiche amministrative da parte di organi di controllo (quale appunto l'Ispettorato) o di attività investigativa ad iniziativa della polizia giudiziaria *ex artt.* 55 e 330 c.p.p. (magari diramandosi da indagini su altri reati) e quasi mai di denunce provenienti da soggetti privati: il che non fa che aumentare la suindicata "cifra nera"⁽⁴²⁾.

Più in generale, l'attività di controllo di carattere amministrativo ha assunto un ruolo determinante ai fini dell'acquisizione della *notitia criminis* in ambito di frode alimentare alla luce del fatto che, sebbene le norme sull'etichettatura prevedano illeciti di natura amministrativa in caso di violazione, dette irregolarità ben possono costituire un illecito-spia della frode in commercio attivando i sensori di rilevamento degli organi inquirenti⁽⁴³⁾ anche

⁽⁴⁰⁾ In tal senso, A. NATALINI, *Postfazione*, cit., spec. p. 220.

⁽⁴¹⁾ Nello specifico, i metodi scientifici utilizzati, tanto in sede investigativa quanto in quella di istruzione probatoria, sono più che altro sperimentali e non ancora recepiti dalla scienza ufficiale. Tali metodi convergono nell'utilizzo di elaborazioni caratterizzate da criteri statistici/chemiometrici. Le modalità di produzione dei dati sperimentali però variano da laboratorio a laboratorio potendo consistere in analisi elementari, spettrometria di massa, spettroscopie infrarosse, risonanza magnetica nucleare, etc. In argomento, C. CONTI, C. ROSSI, *Metodiche sperimentali e motivazione rafforzata: il processualista interroga lo scienziato*, in A. NATALINI (a cura di), *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, cit., pp. 198 ss.; A. NATALINI, *Indagini e prova delle frodi agroalimentari: percorsi investigativi e processuali del P.M. specializzato*, in *Dir. agroalimentare*, 2017, p. 357; e, più di recente, ID., *Tutela processual-penale delle frodi alimentari*, *ivi*, p. 155 ss.

⁽⁴²⁾ A. NATALINI, *Postfazione*, cit., spec. p. 221.

⁽⁴³⁾ V. diffusamente sul punto, A. NATALINI, *Tutela processual-penale delle frodi alimentari*, cit., spec. p. 162.

grazie al dialogo istituzionale istaurato fra questi e organi di ispezione come l'ICQRF.

4. — *Frode nell'esercizio del commercio e responsabilità della persona giuridica.*

A partire dalla l. n. 99/2009⁽⁴⁴⁾, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, entrata in vigore il 15 agosto 2009, vi è stata l'estensione della responsabilità da reato degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001 ai delitti contro l'industria e il commercio previsti nel Capo II, del Titolo VIII del Libro II del codice penale. È stato, infatti, introdotto nel citato d.lgs. n. 231/2001 un nuovo art. 25-*bis*. 1, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio", che prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 513 ss.; in particolare, la lett. *a*) del 1° comma di tale norma stabilisce nei confronti dell'ente e in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-*ter*, 517-*quater* la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Ciò con l'evidente fine di contrastare le attività che possono porsi in contrapposizione con il regolare svolgimento degli scambi commerciali nel tentativo di scoraggiare le condotte di contraffazione o alterazione (art. 517-*quater* c.p.), adulterazione (art. 516 c.p.), usurpazione (art. 517-*ter* c.p.) o comunque finalizzate a consegnare un prodotto diverso dal dichiarato (art. 515 c.p.) commesse nell'interesse o a vantaggio delle persone giuridiche⁽⁴⁵⁾ e, al tempo stesso, a danno del consumatore qualora tali ipotesi delittuose vengano perpetrate da qualsiasi soggetto *intranseus* alla compagine aziendale ove è chiamato a svolgere funzioni di natura apicale o subordinata.

⁽⁴⁴⁾ In senso critico circa il ritardo di tale normativa dovuto anche all'assenza di una effettiva sensibilizzazione in tal senso da parte delle varie organizzazioni internazionali, V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, in *penalecontemporaneo.it*, 2017, p. 304 ss.

⁽⁴⁵⁾ Così, M. FERRARI, U. IZZO, *Diritto alimentare comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia*, cit., p. 278. Più nel particolare, la responsabilizzazione delle persone giuridiche nel contrasto alla criminalità alimentare è considerato il vero punto di svolta in tale ambito da un punto di vista di politica criminale da M. DONINI, *Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, in *penalecontemporaneo.it*, 2015, spec. p. 9.

Il che ne sottolinea la lungimiranza in quanto, a differenza di svariate normative sul tema nella compagine internazionale, il regime italiano di responsabilità degli enti nel settore alimentare si estende non solo alle condotte lesive della salute, ma anche ai fatti connotati da frode⁽⁴⁶⁾.

La responsabilità degli enti da reato è particolarmente controversa quanto a natura giuridica⁽⁴⁷⁾, addebitabilità ed efficacia dei modelli organizzativi. Il nostro Paese ha sposato appieno il paradigma dell'autoresponsabilità dell'ente fondata sulla verifica circa la lacunosità dell'organizzazione interna (c.d. colpa di organizzazione)⁽⁴⁸⁾: il che rende cruciale la predisposizione *ante factum* di modelli organizzativi idonei ad una compiuta mappatura (*risk assessment*), prevenzione e gestione dei rischi (*risk management*) con annessa revisione, controlli (anche finanziari), monitoraggio dell'efficienza del MOD e la creazione di un adeguato sistema informativo⁽⁴⁹⁾.

Come è stato molto correttamente evidenziato, le condotte rilevanti ai sensi degli artt. 515 c.p. e 25 *bis* 1, d.lgs. n. 231/2001 si collocano a valle di quelle degli illeciti di contraffazione, usurpazione, mendacio ed adulterazione e pertanto le misure utili a gestire il rischio-illiceità dovuto alla frode in commercio saranno efficaci nel sol caso della predisposizione delle giuste misure idonee a prevenire i suddetti reati, prima ancora che quello di cui all'art. 515 c.p.⁽⁵⁰⁾.

Più nel dettaglio, atteso che il precetto dell'art. 515 c.p. si focalizza sulla

⁽⁴⁶⁾ Diffusamente sul punto, V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, cit., p. 319 ss.

⁽⁴⁷⁾ *Ex plurimis*, Cass., Sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, in *Soc.*, 2015, p. 215, con nota di R. BARTOLI, *Le Sezioni Unite prendono coscienza del nuovo paradigma punitivo del "sistema 231"*; G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione in penalecontemporaneo.it*, 2012, *passim*; ID., *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistica*, Pisa, 2012, p. 324 ss.

⁽⁴⁸⁾ V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, cit., p. 304 ss.

⁽⁴⁹⁾ Per una compiuta disamina si rinvia a C. PIERGALLINI, *I modelli organizzativi*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, 2^a ed., Milano, 2010, p. 153 ss.

⁽⁵⁰⁾ Così, V. VALENTINI, *Sub art. 25 bis 1*, in D. CASTRINUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi. D.lgs. n. 231/2001 – Banche, intermediari finanziari, assicurazioni – Reati transnazionali – Ambiente – Sicurezza del lavoro – Anticorruzione e misure di prevenzione – Whistleblowing*, Milano, 2019, p. 544.

fase di trattativa con il consumatore e di informazioni, ne consegue la necessità che l'ente per risultare virtuoso deve predisporre il modello anche tenendo conto di attività di formazione, direzione e controllo del personale addetto alle vendite con ciò garantendo una diffusione dei canoni della c.d. "etica della contrattazione" nella *compliance* aziendale⁽⁵¹⁾.

Pertanto, l'esercente deve adottare tutta una serie di misure che, pur non dovendo rientrare nel MOG e collocandosi a monte rispetto alla frode in commercio, si inseriscono nell'elisione del rischio-vittimizzazione come ad esempio le tutele prasseologiche (l'apposizione del marchio) e tecnologiche (ologrammi e *microchips*) e costituiscono quelle disposizioni che l'ente collettivo in genere adotta per evitare di subire conseguenze dai reati di cui agli artt. 515-ter, 517-quater c.p.⁽⁵²⁾.

Invero, sarà dirimente per i prodotti agroalimentari la predisposizione di procedure di accertamento dei fornitori sottoponendo gli stessi a ispezioni e controlli, una strutturazione che consenta il completo monitoraggio del ciclo produttivo (con particolare riferimento alla fase di stoccaggio) e un protocollo che consenta la tracciabilità delle materie prime con previsione di periodiche analisi biomediche⁽⁵³⁾.

A livello di istruzione probatoria, ai fini della responsabilità dell'ente in relazione ai delitti di cui all'art. 25-bis 1, d.lgs. n. 231/2001 deve essere appurata documentalmente l'esistenza dei modelli organizzativi e di gestione che devono essere idonei, sottoposti a regolari controlli, adottati antecedentemente alla commissione del reato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, d.lgs. n. 231/2001 e comprensivi dei verbali del consiglio di amministrazione e degli eventuali aggiornamenti e/o integrazioni⁽⁵⁴⁾.

Inoltre, dal punto di vista investigativo, è possibile procedere ad intercettazioni telefoniche, ambientali o telematiche per i reati di cui agli artt. 515, 516, 517-quater c.p.⁽⁵⁵⁾ in quanto, pur non soddisfacendo questi ultimi il

⁽⁵¹⁾ Sul punto, cfr. V. VALENTINI, *Sub art. 25 bis 1*, cit., p. 544.

⁽⁵²⁾ In argomento, V. VALENTINI, *Diritto penale della privativa industriale e misure di compliance*, in R. BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova, 2016, p. 249.

⁽⁵³⁾ T.E. ROMOLOTTI, *D.lgs. 231/2001 e settore agricolo*, in *RASE*, 2011, p. 111.

⁽⁵⁴⁾ Su cui v. per tutti A. NATALINI, *Tutela processual-penale delle frodi alimentari*, cit., spec. p. 173.

⁽⁵⁵⁾ L'articolato della riforma Caselli si propone di aggiungere all'elenco ai fini dell'u-

requisito della pena edittale massima superiore a 5 anni previsto *ex art.* art. 266, 1° comma, lett. *a*), c.p.p., sono stati inseriti nell'elenco dei delitti in riferimento ai quali è utilizzabile l'attività captativa in esame grazie al disposto normativo di cui all'art. 266, 1° comma, lett. *f)-ter*, c.p.p. inserito dall'art. 14, 3° comma, l. 14 gennaio 2013, n. 9 (c.d. "salva olio"). Tale innesto normativo si colloca nella più che evidente direzione della presa di coscienza del particolare allarme sociale prodotto dalle frodi, in qualunque forma si manifestino, nel commercio dell'agroalimentare.

5. — *Il progetto di riforma della Commissione Caselli. Considerazioni conclusive.*

Il settore agroalimentare è stato negli ultimi anni caratterizzato da numerose criticità quali la *food insecurity*⁽⁵⁶⁾, la *food crisis*, le frodi alimentari e il sempre maggiore affacciarsi della criminalità organizzata⁽⁵⁷⁾ nello scenario

utilizzo del mezzo delle intercettazioni anche i reati previsti dagli artt. 444, 473 e 474 c.p. nonché dall'art. 5, 1° comma, l. n. 283/1962. Sul tema si rinvia a Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, *Schema di disegno di legge recante: "Nuove norme in materia di reati agroalimentari"*, disponibile in *penalecontemporeneo.it*, 2015.

⁽⁵⁶⁾ Per un'attenta disamina della cause di questo fenomeno, quali la globalizzazione economica che ha inciso anche sul settore agroalimentare, le differenze socio-culturali, financo religiose, oltre che economiche che caratterizzano le diverse aree regionali a livello internazionale, si rinvia a A. JANNARELLI, *Cibo e diritti. Per un'agricoltura sostenibile*, Torino, 2015, p. 9 ss. Per una analitica rappresentazione del fenomeno nel tracciato di questi ultimi anni si rimanda al *report* che la FAO cura e aggiorna annualmente: *The State of Food Security and Nutrition in the World. Safeguarding Against Economic Slowdowns and Downturns*, 2019, disponibile consultando il sito *fao.org* in chiave prospettica, si v. la *2030 Agenda of Sustainable Development Goals*, 2015, elaborata dall'ONU, reperibile in *unric.org*. In senso critico sulla normativa europea sull'argomento in quanto troppo focalizzata sulla *food safety* e non anche sulla *food security*, L. COSTATO, *Diritto al cibo e Global Food Security: la perdurante assenza di un'adeguata risposta europea*, in *Riv. dir. alimentare*, 2017, II, p. 2.

⁽⁵⁷⁾ Il business che il crimine organizzato ricava in Italia dal *food trade* di natura illegale è quantificabile in almeno 24,5 miliardi di euro (circa il 10% del fatturato complessivo criminale nel nostro Paese) con un aumento di circa il 12,4% nel 2018 rispetto al 2017: è quanto emerge dai dati statistici raccolti da *Agromafie. VI rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, Eurispes, Coldiretti, Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare (a cura di), Roma, 2019, *passim*, disponibile anche nella versione online su *eurispes.eu*.

del commercio alimentare (nella cui categoria rientrano non solo le agromafie, ma anche i crimini⁽⁵⁸⁾ dei c.d. colletti bianchi dell'industria alimentare⁽⁵⁹⁾).

Buona parte della dottrina ha criticato l'inadeguatezza delle attuali fattispecie penali nel consentire un'effettiva azione di contrasto alle frodi agro-alimentari atteso che le pene edittali dei reati ad esse riconducibili sono generalmente troppo esigue⁽⁶⁰⁾. Inoltre, i reati oggi vigenti in tema di frodi risalgono al codice penale del 1930 e mal si attagliano alle moderne esigenze di tutela anche e soprattutto alla luce della diffusione dell'*e-commerce* che ha riguardato anche il commercio degli alimenti caratterizzato, peraltro, da una pervasiva comunicazione transmediale e crossmediale⁽⁶¹⁾.

⁽⁵⁸⁾ Sulla distinzione fra reato, attinente al diritto penale, e crimine, afferente alla criminologia anche alla luce della relativa estensione e serialità, v. P. DAVIGO, G. MANNOZZI, *La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo sociale*, Roma-Bari, 2007, p. 7. In particolare, gli Autori definiscono la corruzione quale crimine, e non reato, in quanto reiterato o seriale e invisibile e cioè caratterizzato da un ingente cifra nera. Su quest'ultima questione si rimanda alla lucida analisi condotta da P. DAVIGO, *Il sistema della corruzione*, Bari, 2017, p. 27. Come rilevato da A. NATALINI, *Tutela processual-penale delle frodi alimentari*, cit., spec. p. 161, gli imprenditori che effettuano frodi alimentari non di rado indulgono ad un'applicazione sistematica delle stesse anche alla luce delle pene edittali non particolarmente elevate con riguardo a tali reati unitamente agli ingenti profitti che possono ricavarne: dalla potenzialità diffusiva del fenomeno deriva l'espressione crimine anziché reato anche per i reati frodatore in tema di alimenti.

⁽⁵⁹⁾ Anche noti come i c.d. "agropirati" e cioè coloro i quali, a qualsiasi titolo, immettono materie prime di più bassa qualità merceologica all'interno dei cicli trasformativi di prodotti autentici e di qualità, cfr. G.C. CASELLI, *Prefazione*, cit., spec. p. V. Sulla diffusione del fenomeno oltre i confini nazionali con particolare riferimento alla zona di politica agricola comune (PAC) europea, si rimanda a G. PISCIOTTA, *Politica agricola comune e strumenti di lotta alle frodi: criticità e ragioni di interesse*, in *Riv. dir. alimentare*, 2018, III, p. 9 ss. Vi è poi chi parla di *corporate crime* per definire tale fenomeno criminoso, V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, cit., p. 303.

⁽⁶⁰⁾ Così, V. PACILEO, *Le frodi agroalimentari tra disciplina nazionale ed europea*, in A. NATALINI (a cura di), *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, cit., pp. 121-122. V., inoltre, G.C. CASELLI, *Prefazione*, cit., spec. p. VII, secondo il quale le norme di settore non riescono più oramai ad avere una funzione deterrente, bensì hanno assunto quella criminogena in quanto la bilancia costi/benefici concernente condotte frodatore propende generalmente a vantaggio del secondo piatto.

⁽⁶¹⁾ In questo senso, A. NATALINI, *Postfazione*, cit., p. 217, che ha coniato un neologismo *ad hoc* e cioè "pancoquinismo" (dal latino "pan", tutto e "coquere", cucinare) riferendosi all'attuale *trend* oramai inarrestabile che ha di recente generato un'esplosione del settore alimentare tanto sul web (con la proliferazione di *blog*, *tutorial*, canali *You Tube* e profili social

Di recente, è stata posta all'attenzione del legislatore una rilevante riforma in tema di reati agroalimentari che si è proposta l'obiettivo di consegnare agli operatori dei più efficaci e specializzati meccanismi di contrasto. Nel 2015 era stata nominata con D.M. 20 aprile 2015 in seno al Ministero della giustizia la Commissione ministeriale Caselli⁽⁶²⁾ che ha elaborato un progetto culminato nella consegna, in data 14 ottobre 2015, al dicastero dello Schema di disegno di legge recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari", unitamente alle Linee guida illustrative, approvato dal Consiglio dei Ministri nel dicembre del 2017 il quale prevede la rivisitazione organica dei reati nel settore alimentare. Sfortunatamente, dal momento che l'approvazione era intervenuta in prossimità dello scioglimento del Parlamento, il progetto non aveva più proseguito il proprio *iter* istituzionale. Recentemente, il Consiglio dei Ministri ha dato notizia, con comunicato n. 32 del 25 febbraio 2020, che è stata approvata la bozza del progetto di riforma Caselli confluita nel d.d.l. S. 283 dall'attuale Governo su proposta del Ministro di giustizia Bonafede e della Ministra delle politiche agricole e alimentari Bellanova.

Il disegno di legge, pur non intaccando direttamente l'art. 515 c.p., incide in vari modi sulle frodi alimentari. Per quanto qui ci interessa, è di estremo rilievo l'innesto che la riforma intende effettuare sull'art. 516 c.p. andando a sanzionare espressamente la mera detenzione al fine di vendita, l'offerta o la semplice messa in vendita concernente alimenti che per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti da parte di "chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o d'intermediazione" ponga in essere tali condotte.

Di tutta evidenza è la portata di questa ipotesi di riforma che dà espressa formalizzazione normativa ad un percorso già maturato in giurisprudenza, come in precedenza evidenziato, sanzionando *apertis verbis* le condotte prodromiche alla fase di negoziazione con il cliente con ciò determinando un avanzamento della soglia della tutela penale. Di talché, l'offerta, la detenzione o la messa in vendita non dovranno più essere contestate ai sensi degli

interamente o parzialmente dedicati al *food brand*) quanto nella televisione ove sono stati creati proprio negli ultimi anni sempre più canali che trasmettono programmi esclusivamente, o quasi, legati al cibo.

⁽⁶²⁾ Il cui incarico di direzione è stato affidato al Dott. Gian Carlo Caselli Presidente del Comitato scientifico della Fondazione "Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare" e la funzione di vice presidente al Prof. Stefano Masini.

artt. 56 e 515 c.p. bensì quale reato consumato di cui all'art. 516 c.p. (il quale avrebbe, peraltro, una pena edittale più elevata ai sensi della riforma rispetto alla sua attuale formulazione). Inoltre, altro effetto del progetto Caselli è che il riferimento alla diversità dal dichiarato o pattuito anche nell'art. 516 c.p. estende l'alveo applicativo di tale disposizione normativa ricomprendendo una pluralità indeterminata di consumatori e, per di più, in una fase ancora antecedente a quella in cui si potrebbe individuare concretamente un'offesa⁽⁶³⁾. Per una più efficace tutela, non è mancato in dottrina chi ha proposto di innalzare a rango di nuovi beni giuridici protetti dalla severità penale l'"identità del cibo" ed il "patrimonio agroalimentare" in quanto espressione della cultura delle comunità locali e dei produttori italiani⁽⁶⁴⁾.

Altro balzo in avanti compiuto dalla Commissione di riforma è l'introduzione dell'art. 517-*quater* 1 c.p. che punisce esplicitamente il delitto di "Agropirateria"⁽⁶⁵⁾ facendo assurgere ad autonoma fattispecie di reato la partecipazione in forma associativa e organizzata a delitti di frodi alimentari effettuate in modo seriale e sistematico.

L'articolato della Commissione Caselli si è proposto anche l'obiettivo di intervenire sulla responsabilità degli enti da reato in quanto nell'attuale dimensione degli scambi commerciali la forma societaria rappresenta ormai il principale referente criminologico⁽⁶⁶⁾. Principalmente il disegno di legge si

⁽⁶³⁾ Così, C. CUPELLI, *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *penale-contemporaneo.it*, 2015, p. 8.

⁽⁶⁴⁾ A tal riguardo, A. NATALINI, *Postfazione*, cit., spec. p. 224. Ed in tal senso si muove l'articolato delineato dalla Commissione Caselli che all'art. 11 prevede espressamente la modifica della rubrica del Titolo VIII del Libro II del codice penale sostituendola con la dicitura "Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio ed il patrimonio agroalimentare" in ordine al quale si rinvia a *Schema di disegno di legge recante: "Nuove norme in materia di reati agroalimentari"*, cit.

⁽⁶⁵⁾ In ordine al quale si rimanda a S. FRANCAZI, *DOP e IGP. Tra divieto di evocazione alla luce del caso Queso Manchego, presidi penali attuali e prospettive di riforma nel Progetto Caselli*, in *Dir. giur. agr.*, IV, 2019, p. 22 ss., reperibile in *rivistadga.it*.

⁽⁶⁶⁾ In questi termini, C. CUPELLI, *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, cit., p. 3. Gli enti sono stati definiti i "veri destinatari" dei precetti penali in tema di alimenti in quanto rimangono i soggetti «portatori del peso economico e organizzativo di tutte le regolarizzazioni: la responsabilità individuale appare dunque strumentale alla sicurezza», cfr. M. DONINI, *Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, cit., p. 29. Per analoghe

prefigge di ampliare il ventaglio di rati presupposto idonei ad attivare la responsabilità degli enti collettivi *ex art. 25-bis 1 d.lgs. n. 231 del 2001* e di intervenire direttamente sulla predisposizione di un apposito modello organizzativo tipo. In particolare, l'art. 32 dell'articolato prevede analiticamente dei requisiti affinché il MOD possa avere efficacia esimente o attenuante aggiungendo l'art. 6-*bis* al d.lgs. n. 231/2001 fra cui il rispetto degli *standard*, nazionali ed europei, circa le informazioni da fornire al cliente sugli alimenti, procedure di controllo dei prodotti, segnalazione dei prodotti di importazione, la predisposizione di un'efficiente strutturazione con riparto di funzioni, dotazione di misure disciplinari e la realizzazione di periodiche verifiche sull'adeguatezza e l'efficacia del modello⁽⁶⁷⁾.

Desta però stupore⁽⁶⁸⁾ la mancata presa di posizione del progetto di riforma circa l'introduzione degli artt. 5 e 6, l. n. 283/1962 fra i reati presupposto della responsabilità degli enti in quanto trattasi di fattispecie criminose particolarmente rilevanti in chiave di prevenzione di fatti nocivi per la salute del consumatore.

In linea generale, si possono trarre le seguenti considerazioni conclusive. Uno dei profili problematici maggiormente riscontrati nel settore del *food* è la *consumer awareness* che è sicuramente aumentata negli ultimi tempi in conseguenza del fenomeno di proliferazione del settore alimentare nei media il cui precipitato è stato anche quello di portare ad un acquirente più critico, consapevole o comunque maggiormente attento. A ben vedere, tale consapevolezza maturata dal consumatore è però facilmente suscettibile di rilevarsi illusoria⁽⁶⁹⁾ vista la difficoltà che il singolo avventore può riscontrare nell'accorgersi se un cibo sia stato o meno contraffatto, adulterato o semplicemente sostituito con altro di inferiore qualità. Ne consegue che, come già rilevato, le frodi commer-

considerazioni, V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, cit., p. 304 ss.; e G. STEA, *Elementi per un'analisi del reato alimentare tra rischio, pericolo e necessità di prevenzione*, cit., p. 54.

⁽⁶⁷⁾ In senso critico, V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, cit., p. 320 ss.

⁽⁶⁸⁾ In argomento, M. DONINI, *Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, cit., p. 29; V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, cit., p. 323 ss.

⁽⁶⁹⁾ Così, A. NATALINI, *Postfazione*, cit., spec. p. 220.

ciali sugli alimenti sono reati a vittima c.d. “silente” in quanto non direttamente percepibili, almeno in genere, all’occhio del singolo *deceptus*⁽⁷⁰⁾.

Per quanto riguarda nello specifico l’art. 515 c.p. gli interpreti hanno rilevato che detta norma ha, oltre a una pena edittale sensibilmente bassa, delle evidenti carenze strutturali: segnatamente l’atto necessario per la consumazione del reato è la consegna. Ciò significa che la norma incriminatrice si disinteressa, se non nella implicita versione tentata, di punire le condotte antecedenti alla *traditio rei* il che denota un vizio di fondo. Se infatti, come già evidenziato, la maggior parte delle notizie di reato derivano da attività ispettive, campionamenti e prelievi aventi ad oggetto alimenti ancora in stoccaggio e il dato statistico delle denunce da parte di privati è pressoché irrisorio, risulta evidente la necessità di una rivisitazione dell’art. 515 c.p. quanto al suo perfezionamento⁽⁷¹⁾.

In definitiva, pur risultando lodevoli gli sforzi di dottrina e giurisprudenza in tema di applicazione dell’art. 515 c.p. nel settore alimentare, sembra sempre più impellente l’esigenza di dotarsi di una normativa in grado di interpretare le sfide lanciate dal guanto della globalizzazione del mercato alimentare salvaguardando il consumatore e i produttori nonché declinando armonicamente la repressione penale con la prevenzione e le sanzioni amministrative. Sicuramente encomiabile in tal senso è il progetto di riforma della Commissione Caselli che cerca di ovviare a diverse delle criticità riscontrate nel terreno della prassi nel tentativo di consegnare agli operatori un sistema di prevenzione e repressione più aderente all’odierna compagine dell’industria, anche agroalimentare, 4.0.

⁽⁷⁰⁾ Non solo. I reati di frode agroalimentare presuppongono degli organi inquirenti ed un magistrato giudicante specializzati in materia in quanto la continua evoluzione delle tecniche frodatrici ha reso indispensabile l’utilizzo di patrimoni conoscitivi specialistici in queste investigazioni oramai ai confini con la prova scientifica. V. diffusamente sul tema, A. NATALINI, *Tutela processual-penale delle frodi alimentari*, cit., p. 158.

⁽⁷¹⁾ E in tal senso, come appena rilevato, si colloca la riforma Caselli. Difatti, come è stato molto acutamente messo in evidenza, l’attuale frode in commercio consumata riesce a cogliere solo un’esigua frazione del fenomeno criminoso e cioè quella episodica e locale di un alimento consegnato al singolo. Ne deriva che non viene preso in considerazione, se non come mero tentativo, il complesso di attività che possono preludere ad una frode consumata all’interno della catena produttiva nelle sue diverse segmentazioni. Per tale impostazione, A. NATALINI, *Postfazione*, cit., spec. p. 223.